



REPUBLICA ITALIANA
Consiglio di Giustizia Amministrativa

per la Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Prot. n. 7/2020

Visto il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in l. 5 marzo 2020 n. 13;

Visto l'art. 10 comma 17, d.l. 2 marzo 2020 n. 9;

Visto l'art. 3 d.l. 8 marzo 2020 n. 11;

Visto il d.P.C.M. 1 marzo 2020;

Visto il d.P.C.M. 8 marzo 2020;

Visto il d.P.C.M. 9 marzo 2020;

Visto il d.P.C.M. 11 marzo 2020, e in particolare l'art. 1 n. 6);

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 8 marzo 2020 n. 3;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato 24 febbraio 2020 prot. n. 4511;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (d'ora innanzi CPGA) del 28 febbraio 2020, che in relazione al d.l. n. 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" ha adottato, in sintesi, le seguenti disposizioni: *"di invitare i titolari degli Uffici giudiziari, ivi compresi quelli delle sezioni staccate, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad adottare tempestivamente tutte le ulteriori misure precauzionali, ove necessarie a tutela della salute pubblica, ivi compresa, la deroga all'obbligo di fissazione di almeno due udienze mensili con intervallo di 15 giorni, nonché il differimento delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, per i mesi di marzo e aprile 2020, da disporsi con decreto motivato e coerentemente con le indicazioni impartite dalle autorità competenti"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 marzo 2020 n. 71;

Visti i decreti del Segretario generale della giustizia amministrativa 9 marzo 2020 n. 28 e n. 29, il decreto 10 marzo 2020 prot n. 5888, il decreto 11 marzo 2020 n. 6044 (direttiva "io resto a casa");

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 10 marzo 2020 n. 571;

Visto il provvedimento 11 marzo 2020 n. 14273 dell'Assessore della salute della Regione Siciliana, che demanda al Dipartimento regionale delle Attività sanitarie la competenza a rendere il parere dell'Autorità sanitaria regionale previsto dall'art. 3, comma 2, d.l. n. 11/2020;

Sentita l'Autorità sanitaria regionale siciliana in data 12 marzo 2020 che ha espresso parere favorevole sullo schema del presente decreto;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 10 marzo 2020, che ha tenuto conto anche della posizione degli altri COA siciliani e di quella della Camera amministrativa siciliana, e ha evidenziato in particolare la preferenza, quanto alla data di trattazione degli affari di merito già assegnati alle udienze di merito del 17, 18 e 19 marzo (da rinviarsi *ex lege*), per una data successiva al 31 maggio 2020 e che ha altresì suggerito “avuto riguardo alle questioni interpretative derivanti dall'esame dell'art. 3 del d.l. n. 11/2020 (sospensione feriale), (...) con riferimento alle udienze programmate per l'8 e il 9 aprile, di prevedere che: *“le parti possono comunque chiedere motivato rinvio dell'udienza nell'ipotesi in cui i termini previsti dall'art. 73 c.p.a. cadano durante la c.d. sospensione feriale dall'8 marzo al 22 marzo 2020”*”.

Ritenuto necessario adottare per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (d'ora innanzi: CGARS) ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 11/2020 *“sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati della città ove ha sede l'ufficio (...) in coerenza con le (...) disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 11/2020 dall'8 al 22 marzo 2020 trova applicazione l'art. 54 commi 2 e 3 c.p.a.;

Considerato che alla data odierna tre magistrati assegnati al CGARS sono residenti nelle aree geografiche indicate nell'art. 1 d.P.C.M. 8 marzo 2020;

Considerato che il d.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso a tutta Italia il regime delle aree indicate nell'art. 1 d.P.C.M. 8 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, e che per l'effetto hanno difficoltà di circolazione sul territorio nazionale tutti gli altri magistrati diversi dai cinque residenti a Palermo (uno residente nel Veneto, quattro residenti nel Lazio, tre residenti in Sicilia ma non a Palermo); i cinque residenti a Palermo (un “togato” e quattro “laici”), sono comunque insufficienti a garantire la formazione dei collegi giudicanti che richiedono la presenza, a pena di nullità, di tre “togati” e due “laici”.

Considerato che l'art. 1 n. 6 d.P.C.M. 11 marzo 2020 ha disposto che *“(...) fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga (...) e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*.

Ritenuto necessario, pur nella situazione di straordinaria emergenza sanitaria del Paese, garantire nei limiti del possibile la continuità delle udienze sia cautelari che di merito, tuttavia con modalità adeguate alla contingenza straordinaria che rende oltremodo difficile (e rischioso per la salute collettiva e individuale) assicurare la formazione dei collegi con la

presenza fisica dei magistrati presso il CGARS, salvaguardando la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e il principio del giudice naturale precostituito per legge;

decreta

Sono adottate nella parte A) che segue le misure di cui all'art. 3 comma 3 lett. d) ed e) d.l. n. 11/2020 (rinvio delle udienze e adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienza).

Sono adottate nella parte B) che segue le misure di cui all'art. 3 comma 3) lett. a), b), c), d.l. n. 11/2020.

A) MISURE RELATIVE ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE

1) Sul piano della corretta esegesi delle norme primarie, posto che ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 11/2020 dall'8 al 22 marzo 2020 trova applicazione l'art. 54 commi 2 e 3 c.p.a., ne consegue che:

- non possono svolgersi presso il CGARS le udienze di merito e camerale calendarizzate per i giorni 17, 18, e 19 marzo 2020;

- la tutela cautelare urgente è assicurata mediante decreti presidenziali monocratici, sia in relazione agli affari cautelari già calendarizzati per le udienze del 18 e 19 marzo 2020, sia in relazione agli altri affari cautelari fissati o da fissarsi per le successive udienze come da calendario per l'anno 2020; si richiama il decreto n. 71 del 10 marzo 2020 del Presidente del Consiglio di Stato in ordine alla integrale applicazione dell'art. 56 c.p.a., con necessità che la richiesta di decreto monocratico sia notificata alle altre parti;

- si rende necessario rinviare le cause già fissate per le udienze del 17, 18 e 19 marzo 2020 ad altra data, distinguendo tra affari cautelari ed elettorali, che *devono* essere calendarizzati dopo il 22 marzo 2020 (con la precisazione che ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.l. n. 11/2020 devono essere trattati collegialmente *in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020* gli affari cautelari promossi o pendenti dall'8 al 22 marzo 2020 per i quali sia stato adottato decreto cautelare monocratico), e affari di merito che *possono anche essere differiti* ad una udienza successiva al 31 maggio 2020;

- quanto ai termini di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a. durante la c.d. sospensione feriale dall'8 al 22 marzo 2020, si richiama l'esegesi fornita dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 10 marzo 2020 n. 571, nel senso che tale sospensione riguarda solo i termini di proposizione dei ricorsi e non i termini di cui all'art. 73 c.p.a., e in generale i termini endoprocessuali, e, pur nella consapevolezza che tale esegesi non è cogente per i Collegi giudicanti, si esprime condivisione della stessa e si confida, nelle more di una interpretazione autentica con legge, che l'Avvocatura rinunci ad avvalersi, per quanto concerne il deposito telematico degli atti di cui all'art. 73 c.p.a., della sospensione di cui all'art. 3 comma 1 d.l. n. 11/2020; si richiama in tal senso anche il d.P.C.S. n. 71/2020; in relazione alle udienze di

merito del 7, 8 e 9 aprile 2020, *“le parti potranno comunque chiedere motivato rinvio dell’udienza nell’ipotesi in cui i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. cadano durante la c.d. sospensione feriale dall’8 marzo al 22 marzo 2020”* rimesso alla valutazione del Collegio.

Si raccomanda ai Collegi giudicanti l’applicazione, fermi gli altri istituti di legge in tema di sospensione termini e rinvii, della rimessione in termini per errore scusabile, ogni volta che risulti o sia probabile un impedimento del rispetto dei termini a causa della emergenza sanitaria.

2) Gli affari assegnati all’adunanza consultiva e all’adunanza delle sezioni riunite del 17 marzo 2020 sono rinviati all’adunanza del 7 aprile 2020 in aggiunta al carico di tale adunanza.

3) Sono fissate, in aggiunta al calendario ordinario, l’udienza pubblica e camerale del 26 marzo 2020 ore 9.30 con prosecuzione eventuale al giorno successivo ore 9.30, e l’udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 giugno 2020 ore 15.30; sono assegnati all’udienza del 26 marzo 2020 ed eventuale prosecuzione i seguenti magistrati: Contessa, Laguardia, Buricelli, Molinaro, Nuara, Verde, Caleca; sono assegnati all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 giugno 2020 i seguenti magistrati: Contessa, Gaviano, Molinaro, Bufardecì, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone.

4) Gli affari cautelari assegnati alle udienze del 18 e 19 marzo 2020, sono rinviati all’udienza camerale del 26 marzo 2020 con prosecuzione eventuale il giorno successivo; ai sensi dell’art. 3 comma 1 d.l. n. 11/2020, saranno trattati alla suddetta udienza camerale anche gli affari cautelari già assegnati alle udienze del 18 e 19 marzo 2020, per i quali venga presentata istanza di decreto cautelare monocratico ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

5) Sono altresì rinviati all’udienza camerale del 26 marzo 2020 con prosecuzione eventuale il giorno successivo i seguenti affari camerali di pronta soluzione (proroghe termini, liquidazione onorari, correzione errore materiale): 568/14; 446/15; 827/15; 357/18; 1253/19.

6) Gli affari di merito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2020 sono rinviati all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 giugno 2020 ore 15.30.

7) Gli affari di merito delle udienze camerali e pubbliche del 18 e 19 marzo 2020 diversi da quelli sub 4) sono rinviati alle seguenti udienze ordinarie in aggiunta al carico ordinario delle medesime (secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lett. e) d.l. n. 11/2020), e secondo il criterio, nei limiti del possibile, della identità di presidente e relatore rispetto a quelli già designati per le udienze del 18 e 19 marzo:

a) all'udienza del 17 giugno 2020 gli affari già assegnati ai consiglieri Laguardia, Molinaro e Verde (affari: 438/17; 441/17; 469/17; 570/17; 589/17; 593/17; 594/17; 646/17; 830/17; 862/19; 916/19; 1022/19; 1025/19; 841/14; 901/17; 921/17; 702/18; 847/18; 855/18; 870/18; 94/19; 334/19; 453/19; 454/19; 464/19; 1002/19; 244/19; 252/19; 294/19; 377/19; 378/19; 1123/19);

b) all'udienza del 14 ottobre 2020 gli affari già assegnati al consigliere Buricelli (affari: 466/17; 485/17; 752/17; 25/19; 888/19; 910/17; 1165/19; 270/19);

c) all'udienza dell'11 novembre 2020 gli affari già assegnati al consigliere Caleca (affari: 548/17; 840/17; 850/17; 414/19; 910/19; 653/18; 655/18; 955/18; 367/19; 368/19; 418/19; 423/19; 424/19; 590/19; 805/19, 1094/19; 1162/19; 770/18; 839/18; 746/19)

d) all'udienza del 17 dicembre 2020 gli affari già assegnati al consigliere Nuara (affari: 948/13; 819/17; 858/17; 867/19; 889/19; 862/17; 918/17; 561/19; 973/19; 653/19; 689/19).

8) Per gli affari di merito delle udienze ordinarie del 18 e 19 marzo 2020 elencati sub 7), è facoltà delle parti presentare istanza congiunta di anticipazione, che potrà essere soddisfatta esclusivamente: (i) mediante assegnazione all'udienza pubblica del 26 marzo 2020, (ii) ovvero mediante assegnazione all'udienza pubblica del 6 o del 7 maggio 2020 solo ove nelle udienze del 6 o del 7 maggio siano presenti sia il Presidente che il relatore già designati per le udienze del 18 e 19 marzo 2020. L'istanza di cui al precedente periodo deve indicare le ragioni per cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

9) Avuto riguardo alla attuale situazione di emergenza sanitaria e salvo successive evoluzioni che potranno comportare la modifica o la revoca del presente decreto, fino al 31 maggio 2020 le sedute delle adunanze consultive a sezione semplice e a sezioni riunite, nonché le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno mediante collegamento da remoto sia per i magistrati che per i difensori con le modalità dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 11/2020 (in tali udienze non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti); ove i magistrati residenti a Palermo chiedano di partecipare all'adunanza o all'udienza mediante presenza fisica presso la sede del CGARS, tale richiesta potrà essere soddisfatta compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria alla data dell'udienza cui la richiesta si riferisce.

10) Ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.l. n. 11/2020, fino al 31 maggio 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione sia in udienza camerale che pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salva la richiesta di discussione orale con le modalità e nei termini di cui al citato art. 3 comma 4. Avuto riguardo alle possibili difficoltà pratiche delle udienze mediante videoconferenza, si raccomanda ai difensori di esercitare il diritto di chiedere la discussione orale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.l. n. 11/2020, sia per le udienze di merito che cautelari,

solo in caso di assoluta indispensabilità e di attenersi rigorosamente alla regola dell'art. 73 comma 2 c.p.a. in ordine al carattere sintetico della discussione orale. Si richiama sul punto la analoga indicazione del d.P.C.S. n. 71/2020. Ferma l'autonomia decisionale dei Collegi, non dovrebbero essere ritenuti tardivi documenti, memorie e repliche depositati oltre i termini di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a. se finalizzati ad evidenziare circostanze sopravvenute di improcedibilità o estinzione del ricorso, cessazione della materia del contendere o cause sospensive o interruttive, o motivate istanze di rinvio.

11) E' in facoltà del Presidente dell'udienza, in relazione alle cause di merito per le quali venga chiesta la discussione orale, disporre il rinvio a data successiva al 31 maggio 2020, ove ciò si renda necessario per il rilevante numero di richieste di discussione orale o per la complessità delle cause, e per la conseguente difficoltà di assicurare il celere ed efficace svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.

Si richiama sul punto la analoga indicazione del d.P.C.S. n. 71/2020.

12) Restano fermi tutti i poteri del Presidente dell'udienza di moderare e limitare i tempi di discussione.

13) In ogni caso il Presidente dell'udienza deve dare atto a verbale dell'orario di inizio e dell'orario di conclusione dell'udienza, di quali siano le cause introitate per la decisione sulla base degli atti, nonché delle cause di cui si sia già disposto il rinvio, delle cause discusse e delle modalità con cui è avvenuta la discussione.

14) Per quanto riguarda le ulteriori modalità tecniche e giuridiche di svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, si rinvia ai punti 4) e 5) del d.P.C.S. n. 71/2020 da intendersi qui integralmente richiamati per quanto non specifico per il Consiglio di Stato e che di seguito per comodità si riporta:

“4. In relazione alla scelta di trattare le cause mediante “collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza”, consentiti dal comma 5, il presidente del collegio può scegliere se effettuare i collegamenti mediante videoconferenza o mediante chiamata in conference call, o mediante una chiamata anche in video, se del caso con l'utilizzo contestuale di due telefoni, in modo tale da consentire col ‘viva voce’ ed il video il reciproco ascolto tra loro dei difensori.

Con riferimento a tutte queste soluzioni si segnala tuttavia che eventuali disservizi concernenti il collegamento con i difensori delle parti private e pubbliche, non dipendenti dai sistemi di chiamata video e audio in dotazione ai magistrati, non potranno essere risolti con l'intervento del servizio per l'informatica della Giustizia amministrativa, sicché anche per tale ragione si auspica che le cause siano mandate in decisione senza discussione e avvalendosi di quanto disposto dall'ultima frase dell'art. 3, comma 4.

Va altresì ricordato che tutte le forme di collegamento richiedono la presenza, in qualità di “regista/moderatore dell’udienza”, del presidente o, nel caso di sua impossibilità, di un magistrato o, ancora, del dirigente o di un dipendente a ciò incaricato.

Anche le udienze pubbliche durante le quali vi sia il collegamento da remoto si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 11/2020, sicché potranno partecipare in collegamento all’eventuale discussione solo i difensori di ciascuna singola causa.

La segreteria della sezione comunicherà per tempo al presidente del collegio ogni richiesta di discussione, affinché questi valuti se sia necessario disporre un rinvio, che è comunicato immediatamente alle parti. Per le cause da discutere, a cura della segreteria sarà dato avviso agli avvocati dell’orario, approssimativo, in cui sarà effettuato il collegamento.

5. Per le camere di consiglio decisorie e per le decisioni da assumere nelle adunanze in sede consultiva, la scelta sul sistema di collegamento è rimessa al presidente del collegio, il quale terrà conto del fatto che l’utilizzo del sistema di chiamata in conference call o di chiamata anche video consente di non appesantire la rete (...)

Saranno inoltre osservate le istruzioni che verranno impartite dal Servizio centrale per l’informatica della giustizia amministrativa per l’utilizzo della videoconferenza e della conferenza telefonica, che si intendono sin da ora recepite mediante rinvio “mobile”.

Durante l’udienza e la successiva camera di consiglio saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici per evitare un sovraccarico della rete.

Ove possibile dovrà essere consentito il collegamento da remoto anche del segretario di udienza o adunanza.

Per lo svolgimento della udienza con la partecipazione dei difensori verrà utilizzato di preferenza il *software Teams* e in subordine *Skype for business* e in ulteriore subordine la videotelefonata tramite *whatsapp* e simili.

Dopo la identificazione dei difensori, ove difficoltà tecniche non consentissero il collegamento audiovisivo, si opterà per il solo collegamento audio.

Per lo svolgimento della camera di consiglio successiva all’udienza per la deliberazione delle decisioni verranno utilizzati gli stessi strumenti nel medesimo ordine, ovvero il c.d. ragno ove disponibile, eventualmente mediante il solo collegamento audio ove difficoltà tecniche non consentissero collegamento audio-video.

15) Resta invariato, nel resto, il calendario delle adunanze e delle udienze pubbliche e camerali, ordinarie e straordinarie, per l’anno 2020, con la modalità di svolgimento mediante da collegamento da remoto fino al 31 maggio 2020.

B) MISURE RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E ALL’ACCESSO DEL PUBBLICO

a) Si applica quanto disposto dai decreti del Segretario generale della giustizia amministrativa nn. 28 e 29 del 9 marzo 2020 in tema di chiusura degli uffici nella giornata di sabato, di chiusura dell’ufficio relazioni con il pubblico, e quanto già disposto o verrà disposto dal segretario generale del CGARS dottoressa Valia Barbarotto, in particolare in tema di misure igieniche e di *smart working*, in applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 11/2020.

b) Fino al 15 marzo 2020 si applica quanto disposto dal decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa 10 marzo 2020 n. 5888 con effetto per tutti gli uffici della giustizia amministrativa, e che per comodità di seguito si riporta: *“In considerazione della grave situazione emergenziale si dispone che, da domani 11 marzo 2020 e fino a venerdì 13 marzo 2020 incluso, sia interdetto l’accesso del pubblico nelle Sezioni e negli Uffici della giustizia amministrativa. Resta ferma la possibilità di inviare richieste urgenti agli indirizzi di posta elettronica e ai recapiti telefonici che saranno pubblicati sui sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione dedicata ai diversi Uffici giudiziari. Ove ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l’accesso all’Ufficio, occorrerà contattare preventivamente il dirigente per contattare un appuntamento. Nuove disposizioni saranno impartite, sentita l’autorità sanitaria regionale (...) per regolamentare gli accessi a decorrere dal 15 marzo 2020 (...)”*.

c) Dopo il 15 marzo troveranno applicazione le eventuali ulteriori disposizioni del Segretario generale della giustizia amministrativa.

d) A specificazione di quanto disposto dal Segretario generale e comunque in via suppletiva in mancanza di diverse disposizioni in ordine alla chiusura totale degli uffici, vale quanto segue.

d.1) E’ escluso l’accesso di persone diverse dai dipendenti agli uffici del CGARS, salvo che per comprovate e indifferibili esigenze (consegna forniture, pulizia, posta, notifiche ufficiale giudiziario etc.), da comunicarsi preventivamente mediante telefonata o mail al dirigente amministrativo o suo delegato ai seguenti recapiti: 091/7825211; 091/7825218 – 17 – 21 – 23; segreteria.cga@giustizia-amministrativa.it

d.2) Tutte le attività e i depositi di difensori, parti, terzi, che non possano svolgersi tramite il processo amministrativo telematico, nonché le richieste di informazioni, verranno svolte mediante:

(i) invio di e-mail al seguente indirizzo: segreteria.cga@giustizia-amministrativa.it;

(ii) o tramite PEC al seguente indirizzo: cgarspa-segrprotocolloamm@ga-cert.it;

(iii) o tramite telefono ai seguenti numeri: 091/7825211; 091/7825218 – 17 – 21 – 23.

d.3) Le attività, i depositi, le consegne e le richieste, anche di informazioni e documenti, che non possano essere espletate mediante mail, saranno espletate mediante accesso negli uffici previo appuntamento da chiedersi mediante e-mail o telefono ai recapiti sub b).

d.4) Il soddisfacimento delle esigenze sub b) e sub d.1) avverrà ove possibile senza incontro fisico dei terzi e dei dipendenti, per il tramite di tavolino all’ingresso del CGARS; in caso di necessario incontro fisico è raccomandato ai dipendenti del CGARS e ai terzi di indossare guanti e mascherina e tenersi alla distanza minima di un metro; sono inoltre tenuti ad

osservare tutte le prescrizioni indicate in allegato al d.P.C.M. 8 marzo 2020 e ad ogni altra prescrizione che dovesse essere emanata dall'Autorità statale e regionale.

d.5) L'apertura al pubblico degli uffici del CGARS (ove non siano in vigore disposizioni che dispongono la chiusura totale) avverrà nei giorni del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 nella settimana delle udienze; e nei giorni del mercoledì e del venerdì nelle altre settimane dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

d.6) Dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la presenza dei dipendenti in ufficio, con collocazione di una unità di personale in ciascuna stanza.

Il presente decreto sarà efficace fino al 31 maggio 2020.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto:

1) al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, anche al fine dell'autorizzazione postuma o presa d'atto del differimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato dal 17 marzo 2020 al 16 giugno 2020; il presente decreto vale a tale fine anche come istanza di autorizzazione della modifica del collegio per lo smaltimento dell'arretrato con l'inserimento del consigliere Gaviano in luogo del consigliere Buricelli al solo fine della formazione del collegio, senza carico e senza compenso;

2) al Presidente del Consiglio di Stato;

3) al Segretario generale della giustizia amministrativa, con richiesta di pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa;

4) all'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

5) al Presidente del COA di Palermo;

6) ai Presidenti degli altri COA siciliani;

7) al Presidente del CNF;

8) alle seguenti associazioni forensi siciliane: Associazione Avvocati Amministrativisti; Società italiana degli avvocati amministrativisti; Camera Amministrativa Siciliana; Associazione Avvocati Amministrativisti;

9) a tutti i magistrati del CGARS;

10) all'Autorità sanitaria regionale in persona dell'Assessore regionale alla salute e del capo del Dipartimento regionale delle attività sanitarie.

Il presente decreto sarà inoltre affisso in formato cartaceo alla porta di ingresso del CGARS fino al 31 maggio 2020.

Palermo, 12 marzo 2020

Il Presidente

Rosanna De Nictolis